

# CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, REDATTA IN DUPLICE ORIGINALE TRA LA DITTA G. MAGGIONCALDA SNC – VIA CADUTI DEL LAVORO, 58—19021 ARCOLA (SP) - P.IVA: 00785550112 QUI DI SEGUITO INDICATO COME **COMODANTE**

E

C.F./P.IVA: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_

CITTA': \_\_\_\_\_

QUI DI SEGUITO INDICATO COME **COMODATARIO**

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – OGGETTO** - IL COMODANTE CONCEDE A TITOLO GRATUITO IN COMODATO AL COMODATARIO, CHE ACCETTA, UN PROTOTIPO DI TOTEM DI SANIFICAZIONE ANTICOID AD USO PUBBLICO DENOMINATO KIOSKO!. TALE TOTEM E' NUOVO, ESENTE DA VIZI CONOSCIUTI E DEL TUTTO IDONEO ALLA FUNZIONE PER CUI E' STATO PROGETTATO E CONFIGURATO. IL COMODATARIO DICHIARA DI AVERLO VISIONATO E DI AVERLO TROVATO CONFORME ED IDONEO PER L'USO CUI E' DESTINATO.

**ART. 2 – DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE** - LA DURATA È FISSATA IN **30GG** CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO; ALLA SCADENZA DEL TERMINE CONVENUTO IL COMODATARIO SI IMPEGNA O A RESTITUIRE IL BENE OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO NELLE STESSA CONDIZIONI IN CUI L'HA RICEVUTO, SALVO IL NORMALE DEPERIMENTO PER EFFETTO DELL'USO **OPPURE A TRATTENERLO IN NOLEGGIO ONEROSO** AD UN CANONE MENSILE IN PROMOZIONE DI 99€ AL MESE PER I PRIMI 3 MESI ED EVENTUALI SCONTI PROGRESSIVI SUCCESSIVI SE PREVISTI IN CASO DI RINNOVI SUCCESSIVI SENZA INTERRUZIONE.

**ART. 3 – OBBLIGHI** — IL COMODATARIO SI OBBLIGA A CONSERVARE E CUSTODIRE IL BENE CONCESSO IN COMODATO CON LA DOVUTA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA E NON POTRÀ, SENZA L'ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DEL COMODANTE, CONCEDERNE A TERZI IL GODIMENTO DEL BENE, NEPPURE TEMPORANEO. IN PARTICOLARE, IL COMODATARIO SI IMPEGNA A RISPETTARE TUTTI GLI OBBLIGHI A SUO CARICO COSÌ COME PREVISTI DALL'ARTICOLO 1804 DEL CODICE CIVILE.

**ART. 4 – MIGLIORIE** - IL COMODATARIO SI OBBLIGA A NON APPORTARE ALCUNA MODIFICA AL BENE CONSEGNATO ED AD EFFETTUARE A SUE SPESE LA NORMALE RICARICA DEI MATERIALI DI CONSUMO CHE RESTANO A SUO CARICO.

**ART. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA** - LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE CHE IL CONTRATTO DI COMODATO SI RISOLVERÀ DI DIRITTO IN CASO DI INOSSERVANZA DEL PRESENTE PATTO A DANNO E SPESE DEL COMODATARIO, AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C.

**ART. 6 – ONERI** - SONO A CARICO DEL COMODATARIO TUTTE LE SPESE ORDINARIE DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE DEL BENE CONCESSO IN COMODATO E DELL'INSTALLAZIONE DELL'ESPOSITORE QUANTIFICATE IN 29,00€+IVA(VENTINOVE).

**ART. 7 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO** - IL PRESENTE CONTRATTO È DISCIPLINATO, PER TUTTO QUANTO NON È PREVISTO NEL PRESENTE ATTO, NELLE NORME DEGLI ARTT. 1803 E 1812, CODICE CIVILE, ALLE QUALI LE PARTI SI RIMETTONO.

**ART. 8 – SPESE** - LE SPESE DELLA EVENTUALE REGISTRAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO SONO A CARICO DELLE PARTI IN EGUAL MISURA.

**ART. 9 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE** - PER OGNI CONTROVERSIA INERENTE L'INTERPRETAZIONE, L'ESECUZIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SARÀ COMPETENTE IL **FORO DI LA SPEZIA**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO,

LA SPEZIA, \_\_\_\_\_

**IL COMODANTE – FIRMA**

**IL COMODATARIO – FIRMA**

**SI ACCETTANO E SI CONFERMANO TUTTE LE CLAUSOLE SOPRA RIPORTATE DALLA N.1 ALLA N.9**

**IL COMODANTE – FIRMA**

**IL COMODATARIO – FIRMA**